

La Corte, intervenendo in materia di elettorato passivo dei sindaci e degli assessori comunali, dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità di tre disposizioni di tre disposizioni introdotte dalla legge regionale della Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali).

Tali disposizioni riguardano rispettivamente:

- a) la **non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti** per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per **quattro mandati consecutivi** (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie);
- b) il divieto di scelta degli **assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali**;
- c) il **divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco**.

La premessa su cui si reggono le argomentazioni sviluppate dalle Corte è rappresentata dal ruolo riconosciuto al d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) quale fonte interposta condizionante la legittimità delle leggi regionali e in particolare di quelle delle regioni a statuto speciale per il rapporto alla fonte costituzionale che prioritariamente viene in considerazione in detta materia (l'art. 51 Cost.)¹.

La Corte nel richiamare gli esiti della sua giurisprudenza in materia ricorda che:

*anche a **norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale** (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 166 del 2021, n. 84 del 2017, n. 67 del 2016 e n. 44 del 2014), laddove la specificità delle prescrizioni sia **in rapporto di "coessenzialità e di necessaria integrazione" con la natura dei principi medesimi** (tra le tante, sentenze n. 189 del 2022 e n. 192 del 2017, sent.n.64 del 2025)*

***le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, per quanto rimesse alla loro competenza legislativa primaria, sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano "espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost."** (sentenza n. 143 del 2010; sentenze n. 148 del 2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011, sentenza n.211 del 2025).*

La richiamata vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità si pone pertanto come direttamente attuativa dell'art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l'art. 3 Cost..

¹ Il primo comma dell'art.51 Cost. recita:

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”

La previsione della non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco **nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti** per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del testo unico degli enti locali che **ha soppresso qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni appartenenti a tale classe demografica**, viene conseguentemente **dichiarata incostituzionale** per violazione del principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dalla sopracitata disposizione del testo unico degli enti locali e degli artt. 3 e 51 Cost..

Argomentazioni analoghe conducono alla dichiarazione di illegittimità del divieto:

- che gli assessori comunali siano scelti al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali
- che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Si tratta, infatti, di disposizioni difformi da quanto previsto dagli artt. 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, del testo unico degli enti locali, che rispettivamente prevedono che gli assessori dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti possano essere scelti anche al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali (salva diversa previsione dello statuto comunale) e che della giunta non possano far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, mentre nessun divieto di nomina è posto per il coniuge e i parenti e affini del vicesindaco.